

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-49 del 08/01/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2910 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90912/2015, intestata a COMEC S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito nel Comune di Forlì, Via Bellenghi n. 9 e Via Masetti n. 29
Proposta	n. PDET-AMB-2024-61 del 08/01/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno otto GENNAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2910 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90912/2015, intestata a COMEC S.R.L. per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito nel Comune di Forlì, Via Bellenghi n. 9 e Via Masetti n. 29

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2910 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90912/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – COMEC S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Bellenghi n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito nel Comune di Forlì, Via Bellenghi n. 9.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/10/2015 con Atto Prot. Com.le 92603, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. DET-AMB-2018-3773 del 20/07/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/08/2018 prot. n. 69510;
- determinazione n. DET-AMB-2018-5938 del 16/11/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/11/2018 prot. n. 103177;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'Allegato B “Impatto acustico”, il nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 31/05/2023, acquisita al Prot. Com.le 69202 e da Arpae al PG/2023/97098 del 05/06/2023, da COMEC S.R.L., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 dicembre 2021;
- L. 447/95;

Considerato che trattasi principalmente di un ampliamento dello stabilimento mediante l'acquisizione del capannone ubicato in Via Masetti n.29, confinante con il capannone di Via Bellenghi 9;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento 0086283/2023 del 03/07/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/116144, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni anche in merito all'impatto acustico;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga, in data 12/09/2023 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2023/155071;

Dato atto che in data 28/11/2023 il responsabile dell'endoprocedimento “Emissioni in atmosfera” ha trasmesso “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera", e che pertanto con Nota Prot. Com.le 153908 del 01/12/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/205040, il SUAP ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10-bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Visto che in data 11/12/2023 la ditta la Ditta ha trasmesso a tutti gli Enti le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 29/12/2023, ove viene dato atto del superamento dei motivi ostativi e viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- impatto acustico: Nulla Osta Prot. Com.le 156075 del 06/12/2023 a firma della Responsabile della P.O. dell'Unita' Ambiente del Comune di Forlì, acquisito da Arpae al PG/2023/207937, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2910 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90912/2015 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – COMEC S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Bellenghi n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito nel Comune di Forlì, Via Bellenghi n. 9.", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/10/2015 con Atto Prot. Com.le 92603, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale dell'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'indirizzo dello stabilimento è sostituito con "Forlì, Via Bellenghi n. 9 e Via Masetti n. 29";

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione della Provincia di

Forlì-Cesena n. 2910 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90912/2015 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – COMEC S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Bellenghi n. 9 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito nel Comune di Forlì, Via Bellenghi n. 9.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/10/2015 con Atto Prot. Com.le 92603, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - sostituzione integrale dell'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - l'indirizzo dello stabilimento è sostituito con “Forlì, Via Bellenghi n. 9 e Via Masetti n. 29”;
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2910 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90912/2015.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2910 del 21/10/2015, Prot. Prov.le 90912/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2910 del 21/10/2015 prot. n. 90912, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/10/2015 prot. n. 92603, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. DET-AMB-2018-3773 del 20/07/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/08/2018 prot. n. 69510;
- determinazione n. DET-AMB-2018-5938 del 16/11/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/11/2018 prot. n. 103177.

L'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, è inerente le seguenti modifiche:

- ampliamento dello stabilimento mediante l'acquisizione del capannone ubicato in via Masetti n. 29, confinante con il capannone di via Bellenghi 9, nel quale sarà installata una nuova cabina di verniciatura di cui alla nuova emissione E10;
- sostituzione della macchina da taglio laser esistente, di cui alla emissione autorizzata E9, con un nuovo analogo macchinario;
- modifica del valore di portata della emissione E9, che passerà da 3.000 Nmc/h a 7.900 Nmc/h;
- modifica della emissione E8 mediante inserimento di tre nuovi bracci aspiranti, due dedicati a operazioni di saldatura svolte nelle postazioni P15 e P16, ed uno a servizio della postazione C1 in cui saranno svolte operazioni di coibentazione e di saldatura per il fissaggio del materiale coibentante (lana di roccia o fibra di ceramica);
- indicazione delle emissioni E11 ed E12 Compressori (emissione diffusa di aria calda prodotta dal funzionamento compressori) e dell'emissione E13 Raffreddatore Taglio Laser (emissione diffusa di aria calda prodotta dal raffreddamento della macchina di taglio) poste nel capannone di via Bellenghi 9.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/103954 del 14/06/2023, aggiornata in data 15/09/2023 PG/2023/156910, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2023/103957 del 14/06/2023, aggiornata in data 15/09/2023 PG/2023/156914, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2023/103977 del 14/06/2023 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che le modifiche prospettate dalla Ditta riguardano anche un ampliamento dello stabilimento mediante l'acquisizione di un nuovo capannone, ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia della

attività da svolgere nel nuovo capannone, con gli strumenti urbanistici vigenti, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota P.G.N. 78802 del 19/06/2023 acquisita al prot. di Arpae PG/2023/107058 del 19/06/2023, il Comune di Forlì – Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Procedimenti Unici ha attestato la “... (omissis)...conformità urbanistica del sito catastalmente distinto al foglio 150, part. 511, 130 per l'attività svolta dalla richiedente, alle seguenti condizioni:

- ai sensi dell'art. 38 comma 3 delle norme di PSC deve essere presentata idonea attestazione asseverata, che attesti la conformità all'art. 94, comma 4 del Dlgs 152/2006;
- ai sensi dell'art. 38 comma 4 delle norme di PSC l'insediamento non potrà essere dotato di cisterne, depositi interrati, o vani interrati per lo stoccaggio di liquidi o solidi solubili idroinquinanti”.

Con nota prot. n. 2023/0285250/P del 30/10/2023, acquisita al protocollo di Arpae PG/2023/184522 del 30/10/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì ha espresso “... (omissis)...parere favorevole con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpae - Servizio Territoriale, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e con la seguente prescrizione:

preso atto della modifica richiesta per l'emissione E8, (introduzione di 3 nuovi bracci di aspirazione, 2 adibiti al banco saldatura e 1 adibito alla coibentazione e saldatura) tenuto conto della presenza tra le materie prime a base delle procedure di coibentazione anche di fibre di ceramica refrattarie (fibre di silicati di alluminio con classificazione di pericolo H350i), si ritiene necessario prevedere, oltre all'aspirazione, anche un idoneo sistema di filtrazione delle emissioni derivanti dalla suddetta attività, senza re immissione nell'ambiente lavorativo.

Quanto sopra a maggior tutela della salute dei residenti nelle civili abitazioni in stretta vicinanza con la suddetta Industria Insalubre di I Classe (nel raggio di 200 mt), le cui emissioni contengono composti particolarmente pericolosi per la salute umana e tenendo presente anche il particolare contesto territoriale misto, in cui pochi recettori residenziali coesistono con una serie di attività industriali, con conseguenti impatti negativi sulla qualità dell'aria”.

Con nota prot. n. PG/2023/199920 del 24/11/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportata (con correzione di refusi):

“...omissis...”

Materie prime utilizzate e prodotti finiti

...omissis...

In relazione alla fase di verniciatura, per quanto riguarda il prodotto fondo finitura RAL PL322 la verifica della scheda di sicurezza evidenzia la classificazione con frase di rischio H350 “può provocare cancro”.

...omissis...

A norma dell'articolo 271 comma 7bis queste sostanze devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e di esercizio e devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile.

L'azienda dichiara che al momento risulta impossibile utilizzare un alternativa a tale miscela poiché è la stesso committente della lavorazione in questione che ha stabilito:

- prodotti vernicianti e diluenti da utilizzare,
- che il prodotto contiene il 30% di VOC
- che i quantitativi sopra elencati sono relativamente bassi.

A parere degli scriventi detta giustificazione legata a richieste delle committenza non può essere accettata per giustificare la continuazione di utilizzo; i committenti non possono richiedere l'utilizzo di sostanze pericolose in presenza di possibili sostituti meno pericolosi. Permane la richiesta di ST per la sostituzione nei tempi tecnici.

Riguardo al punto 2.2 dell'allegato III parte 1 degli allegati della parte V del DLgs 152/06, la somma delle sostanze classificate con H350 non raggiungono i 10 g/h quindi non è applicabile il limite di 2 mg/Nmc riferito alla somma delle concentrazioni dei singoli COV così classificati.

Per la verifica di questa condizione dovrà essere tenuto un apposito registro dei consumi e qualora questi dovessero essere aumentati rispetto alla situazione indicata, si dovrà provvedere a rivalutare il raggiungimento del flusso di massa di 10 g/h e la necessità di applicare il limite di 2 mg/Nmc.

Per quanto riguarda il prodotto DILUENTE NITRO ANTINEBBIA che l'azienda usa in 800 kg anno, le masse dei singoli COV classificati come H351 non raggiungono la soglia prevista dal punto del punto 2.3 dell'allegato III parte 1 degli allegati della parte V del DLgs 152/06 (100g/h) per l'applicazione del limite di emissione di 20 mg/Nmc previsto le stesse sostanze.

Per la verifica di questa condizione dovrà essere tenuto un apposito registro dei consumi e qualora questi dovessero essere aumentati rispetto alla situazione indicata, si dovrà provvedere a rivalutare il raggiungimento del flusso di massa di 100 g/h e la necessità di applicare il limite di 20 mg/Nmc.

Inoltre, per quanto concerne questa attività, la ditta opera in una cabina di verniciatura non chiusa, con una aspirazione che garantisce 21000 nmc/h e una velocità di filtrazione, in questa condizione, di 0,2 m/s. La capacità dei pannelli che hanno superficie di 30 mq è pari a 120 kg di prodotto; stando ai consumi dichiarati di prodotto verniciante (circa 4000 kg/anno, di cui 1600 kg circa di solvente) rimangono 2400 kg di prodotto solido. La valutazione dei tempi di sostituzione dei pannelli riveste un problema di difficile soluzione essendo determinato da fattori locali (dimensione dei pezzi da trattare, modalità di trattamento ecc.); si rimanda alle indicazioni del produttore dei pannelli la frequenza di sostituzione degli stessi. La sostituzione dei pannelli andrà annotata su apposito registro di manutenzione

Descrizione del ciclo produttivo asservito alle emissioni valutate e proposta di limiti e prescrizioni

EMISSIONE N. E8 - SALDATURA

Al punto E8, la modifica riguarda l'aggiunta di tre nuovi bracci di aspirazione (due bracci adibiti al banco di saldatura corrispondenti a P15 e P16 e un braccio adibito all'aspirazione di coibentazione e saldatura postazione C1).

Per l'attività di saldatura la ditta dichiara di utilizzare anche filo ad acciaio inox e per tanto tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 "SALDATURA" dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), mentre non è compresa al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi.

Controllando le schede di sicurezza presentate dalla ditta, stante un consumo di elettrodi per saldatura inox di 5000 kg/anno, si è verificato che i flussi di massa, ricalcolati dagli scriventi, sono superiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel (viene dichiarato assente il Cromo e CrVI) ritenuto cancerogeno e/o tossico (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i).

Per la lavorazione relativa alla coibentazione, si evidenzia che il taglio della fibra di ceramica a misura sui tubi (classificata H350) genera la diffusione di fibre di silicati di alluminio caratterizzati da pericolosità non trascurabile.

In generale nella conformazione di E8, l'operazione di coibentazione, prevedendo il taglio dei materassini di fibra di ceramica, è assimilabile nel punto

4.6.10 - SMUSSATURA E TAGLIO PIASTRELLE

a) I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad un impianto di abbattimento ad umido tipo Venturi Scrubber avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;

La richiesta della ditta prevede il convogliamento dell'aspirazione sulla coibentazione nell'emissione E8 assieme ai fumi di saldatura determinando l'esigenza di installare un impianto di abbattimento del materiale particellare di idonee caratteristiche (tra quelli previsti dal Criaer) per una portata di 21000 Nmc/h come previsto dal punto 4.6.10 del Criaer. Questo filtro, che al momento non è stato

previsto su questa emissione, ridurrebbe l'impatto all'esterno anche degli inquinanti particellari derivanti dalle operazioni di saldatura in particolare inox.

In alternativa si potrebbe invece

- convogliare l'aerodisperso della lavorazione di coibentazione in un'aspirazione localizzata separata e collegata a filtro carrellato dotato di caratteristiche adeguate per la separazione delle fibre. Questo sistema che non genererà emissioni in atmosfera convogliate dovrà essere valutato dagli uffici dell'AUSL
- convogliare l'aerodisperso in nuova emissione convogliata e dotata di idoneo filtro come sopra indicato.

Al momento attuale pertanto, in carenza di un filtro per l'abbattimento delle polveri della coibentazione, non è possibile accogliere positivamente l'istanza.

Pertanto, si riconfermano i seguenti limiti e prescrizioni dei punti di emissione secondo quanto di seguito indicato con unica eccezione per il Ni.

Segue Tabella di riferimento: Emissione E8

CARATTERISTICHE EMISSIONE E8	
Portata massima	21000 Nmc /h
Altezza	11 m
Durata	8 h/g
Sezione	0,70 mq
Frequenza	1
impianto di abbattimento	nessuno
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	10 mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni	1 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

Conclusioni: si evidenziano elementi ostativi all'autorizzazione del punto E8 per le motivazioni sopra riportate.

EMISSIONE E9 TAGLIO LASER

L' emissione E9 viene modificata sostituendo la macchina di taglio laser acciaio inox

Le sostanze inquinanti normate sono polveri, ossidi di azoto espressi come NO₂ e monossido di carbonio. Tale attività è compresa nel punto 4.13.16 dei CRIAER e nell'allegato 4 punto 4.31 della DGR 2236/09 e s.m.i.

Controllando le schede di sicurezza presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione (a monte del sistema di abbattimento) sono superiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel e Cromo VI ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 e B della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i) Quindi risultano pertanto applicabili i limiti di 1 mg/Nmc emissione relativi a Cr VI e Ni alle emissioni.

La ditta dichiara che la macchina di taglio laser è dotata di uno specifico impianto di abbattimento.

Pertanto, si propongono i seguenti limiti e prescrizioni dei punti di emissione secondo quanto di

seguito indicato .

Segue Tabella di riferimento emissione E9

CARATTERISTICHE EMISSIONE E9	
Portata massima	7900 Nmc /h
Altezza	11 m
Durata	8 h/g
Sezione	0,03 mq
Frequenza	1
impianto di abbattimento	filtro a cartucce
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20 mg/Nmc
Cr VI + Ni	1 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo monitoraggio annuale sui punti di emissione E9
- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione modificato E9

EMISSIONE E10 VERNICIATURA

Nel punto di emissione E10 verranno convogliate le aspirazioni provenienti da una cabina di verniciatura aperta. La ditta dichiara che tale emissione è dotata di un impianto di abbattimento per le sostanze particellari. L'aspirazione della cabina è mantenuta attiva per l'intero periodo di verniciatura. Il filtro, come in tante altre situazioni simili, è costituito da un prefiltro a doppio strato di carta kraft (ad effetto inerziale) ed un secondo strato costituito da fibra di vetro (Politex V30PS9).

Le sostanze inquinanti normate per questa lavorazione sono polveri totali ed i Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale).

Tale attività è compresa nel punto 4.13.38 dei CRIAER ...omissis...

Nell'allegato 4 punto 4.7 della DGR 2236/09 e s.m.i. si fissano limiti per Composti organici volatili pari a 50 mg/Nmc mentre le polveri totali dovranno avere concentrazione limite pari a 3 mg/Nmc.

... omissis...

Vista la presenza di diverse sostanze di Classe IV dell'Allegato I, come toluene, xileni, ed altre simili, si sono valutate le soglie di rilevanza per dette sostanze, riscontrando che il limite di flusso di massa fissato in 3000 g/h (24 kg/giorno e 5000 kg/anno) non viene mai superato.

Pertanto si propongono i seguenti limiti e prescrizioni dei punti di emissione secondo quanto indicato:

Segue Tabella di riferimento emissione E10

CARATTERISTICHE EMISSIONE E10	
Portata massima	21000 Nmc /h

Altezza	11 m
Durata	8 h/g
Sezione	0,03 mq
Frequenza	1
impianto di abbattimento	Filtro a pannelli SF90W1- doppio strato carta Kraft ad effetto inerziale
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	3 mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *effettuare la messa a regime del punto di emissione nuovo 10*
- *rispettare i limiti, con obbligo di effettuare i monitoraggi annuali all'emissione nuova E10*
- *annotare i consumi mensili di prodotti vernicianti (da prescrizione d. CRIAR 4.13.38)*
- *sostituire i pannelli filtranti nel rispetto delle indicazioni del costruttore in funzione dei quantitativi di prodotti vernicianti utilizzati.*

Impianti ed attività in deroga

*Emissione E11 E12 Compressori: emissione aria calda prodotta dal funzionamento compressori
Emissione E13 Raffreddatore Taglio Laser: emissione prodotta dal raffreddamento della macchina di taglio.*

Questi impianti ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono emissioni provenienti da sfianti e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura all'umidità alle condizioni attinenti al microclima di tali ambienti

Conclusioni

Per tutto quanto sopra rilevato, si raccomanda alla ditta di valutare insieme alla committenza i prodotti vernicianti che hanno un profilo di rischio rilevante e di individuare, nel corso dell'anno 2024, un prodotto fondo finitura RAL PL322.

Si ricorda che l'art 271 c 7 bis chiede di limitare nella maggior misura possibile le emissioni di sostanze H340, H350 e H360 e l'allegato III pone un limite di 20 mg/nmc per effluenti gassosi contenenti sostanze classificate H341 e H351.

Si rileva il motivo ostativo determinato dalla mancanza di un filtro adeguato per la lavorazione di coibentazione. Il superamento di questo motivo di diniego puo' essere valutato tra quelli sopra indicati o in altri equivalenti dal punto di vista della prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

Per le altre emissioni non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con l' AUA richiesta per i nuovi punti di emissione indicati nel rispetto delle prescrizioni e limiti di emissione individuati”.

La Ditta, con la documentazione integrativa trasmessa al SUAP del Comune di Forlì in data 12/09/2023 P.G. n. 116125, acquisita al prot. di Arpaie n. PG/2023/155071 del 13/07/2023, ha dato seguito alle condizioni poste dal Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità Procedimenti Unici del Comune di Forlì nel parere di conformità urbanistico-edilizia sopra riportato, attestando quanto di seguito riportato:

“...omissis...”

- *la conformità all'art. 94 comma 4 del Dlgs n. 152/2006, ai sensi dell'art. 38 comma 3 delle norme PSC.*

- *che l'insediamento non è dotato di cisterne, depositi interrati o vani interrati per lo stoccaggio di liquidi o solidi solubili idroinquinanti, ai sensi dell'art. 38 comma 4 delle norme PSC".*

Sulla base del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì e della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportati, si è ritenuto che l'istanza di modifica sostanziale di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non potesse essere accolta positivamente, dal momento che l'aspirazione posta sulla postazione C1 (braccio aspirante) in cui sono svolte le operazioni di coibentazione, collegata alla emissione E8, non era dotata di impianto abbattimento delle polveri prodotte.

La modifica da apportare per rispettare la condizione sopra riportata, ovvero l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento delle polveri prodotte dalle operazioni di coibentazione svolte nella postazione C1, aspirate e convogliate al camino E8, non poteva essere assegnata come prescrizione nell'autorizzazione a cui il proponente potesse adempiere successivamente al rilascio della stessa, in quanto tale modifica prima doveva essere adeguatamente verificata e progettata dal proponente e poi doveva anche essere oggetto di istruttoria tecnica per la sua autorizzazione.

La condizione per l'assenso indicata come prescrizione nel parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna prot. 2023/0285250/P del 30/10/2023, e nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae PG/2023/199920 del 24/11/2023, costituiva, per quanto sopra argomentato, un motivo ostativo all'accoglimento della istanza di AUA relativamente all'endoprocedimento dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/203898 del 30/11/2023 il responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 29/11/2023, ha comunicato al SUAP del Comune di Forlì, ai fini dell'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il SUAP del Comune di Forlì, con nota prot. n. 153908 del 01/12/2023 acquisita al protocollo PG/2023/205040 del 01/12/2023, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2023/186832 del 03/11/2023.

Con PEC del 11/12/2023 acquisita al protocollo PG/2023/210208 del 12/12/2023, la Ditta ha trasmesso a tutti gli Enti le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i.

Con la documentazione di cui al precedente capoverso la Ditta ha comunicato quanto di seguito indicato:

- nel nuovo capannone ubicato in via Masetti n. 29 sarà creata un'area dedicata alle operazioni di coibentazione e di saldatura per il fissaggio del materiale coibente (lana di roccia o fibra di ceramica), dotata di aspirazione e convogliamento degli effluenti ad un nuovo camino E14, previa filtrazione mediante idoneo impianto di abbattimento (filtro a maniche);
- i tre nuovi bracci di aspirazione da collegare alla emissione E8, di cui uno inizialmente previsto al servizio delle operazioni di coibentazione, saranno comunque installati e saranno tutti al servizio delle sole operazioni di saldatura.

Con nota del 18/12/2023 prot. 2023/0331437/P, acquisita al prot. PG/2023/214368 del 18/12/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica ha fatto pervenire il proprio parere favorevole, come di seguito riportato:

"In relazione alla documentazione in oggetto, inerente il convogliamento degli inquinanti derivanti dall'attività di coibentazione in una nuova emissione (E14) dotata di apposito filtro e con altezza pari a 11 mt, per quanto di specifica competenza, si esprime parere favorevole con i limiti e le

prescrizioni decise da Arpae - Servizio Territoriale, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.”.

Con nota prot. n. PG/2023/215878 del 20/12/2023 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportata:

“...omissis...

EMISSIONE E14 SALDATURA E COIBENTAZIONE

La ditta ha stabilito in merito all'attività di coibentazione di convogliare aerodisperso in una nuova emissione E14 dotato di apposito filtro in questa area si provvedono di installare anche nuovi punti di saldatura necessari che vengono convogliati in questa nuova emissione E14

...omissis...

Per l'attività di saldatura la ditta dichiara di lavorare acciaio inox e pertanto tale attività rientra nei criteri CRIAER Allegato 4/d al punto 4.13.20 “SALDATURA” dove si fissano i valori limite per il Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc) , mentre non è compresa al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi Già dalla precedente valutazione è risultato che i flussi di massa relativi al nichel sono complessivamente superiori alla soglia di rilevanza (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i). Pertanto, visto che nell'emissione E14 l'azienda intende convogliare anche le emissioni provenienti da saldatura inox si prescrive il rispetto del rispettivo limite di emissione e l'autocontrollo annuale.

Per quanto riguarda l'impianto di abbattimento, visionando la scheda tecnica di tale impianto è stata calcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.018 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Pertanto, si valuta di applicare i seguenti limiti e prescrizioni dei punti di emissione secondo quanto di seguito indicato.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E14	
Portata massima	2000 Nmc/h
Altezza	11 m
Durata	8 h/g
Sezione	0,70 mq
Frequenza	1 ora
Impianto di abbattimento	filtro a tessuto
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	10 mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni	1 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

Conclusioni: non si evidenziano elementi ostativi all'autorizzazione del punto E14 per le motivazioni

sopra riportate.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con obbligo monitoraggio annuale sui punti di emissione E14
- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione modificato E14

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati".

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive espresse dalla Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica e dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2023/203898 del 30/11/2023.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto comunque necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere favorevole della Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì, del parere favorevole del Comune di Forlì e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2910 del 21/10/2015 prot. n. 90912, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/10/2015 prot. n. 92603, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione n. DET-AMB-2018-3773 del 20/07/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/08/2018 prot. n. 69510;
- determinazione n. DET-AMB-2018-5938 del 16/11/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/11/2018 prot. n. 103177;

e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 31/05/2023 P.G.N. 69202, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E11 - COMPRESSORE

EMISSIONE E12 - COMPRESSORE

EMISSIONE E13 - RAFFREDDATORE TAGLIO LASER

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti; pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E5 – IMPIANTO TERMICO AD USO RISCALDAMENTO (28 kW a metano)

EMISSIONE E6 – IMPIANTO TERMICO AD USO RISCALDAMENTO (28 kW a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla fabbricazione di strutture metalliche **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE 4 – TAGLIO AL PLASMA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E8 – SALDATURA

Portata massima	21.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E9 – TAGLIO LASER

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	7.900	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo (VI) e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E10 - CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli (prefiltro paint-stop e filtro in fibra di vetro)

Portata massima	21.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E14 – SALDATURA E COIBENTAZIONE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E8 e E9** e delle **emissioni nuove E10 e E14**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E8 e E9** e alle **emissioni nuove E10 e E14** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E8 e E9** e alle **emissioni nuove E10 e E14**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta

Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E4, E8, E9, E10 e E14** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. Con riferimento alla **emissione E10**, i **consumi mensili** di prodotti vernicianti a solvente (fondi, smalti, diluente, esplicitando chiaramente i consumi del prodotto *Fondo finitura RAL PL322 H350* e del prodotto *Diluente NITRO ANTINEBBIA H351*), ed il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui

al successivo punto 13. L'aumento dei consumi dei prodotti vernicianti rispetto a quanto indicato nella domanda di modifica sostanziale, che ha portato al presente aggiornamento dell'AUA, dovrà essere effettuato nel rispetto delle procedure per modifiche di cui all'art. 6 del DPR 59/13.

11. I pannelli filtranti installati sulla **emissione E10** dovranno essere sostituiti nel rispetto delle indicazioni del costruttore in funzione dei quantitativi di prodotti vernicianti utilizzati. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 13.
12. Ai sensi di quanto previsto al comma 7 bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento ai prodotti fibre di ceramica refrattarie (con indicazione di pericolo H350i) e fondo finitura RAL PL322 (con indicazione di pericolo H350), **entro il 31/12/2024**, e **successivamente ogni 5 anni a decorrere da tale scadenza**, il gestore dello stabilimento dovrà trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), **una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sopra citate materie prime contenenti "sostanze classificate"**. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.
13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente (fondi, smalti, diluente), validati dalle fatture di acquisto, ed il numero dei giorni di utilizzo di tali prodotti, come richiesto al precedente punto 10., relativamente agli impianti di cui alla **emissione E10**;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione dei pannelli filtranti, come richiesto al precedente punto 11. relativamente all'impianto di cui alla **emissione 10**.
14. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del

D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

15. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E4, E9, E10 e E14** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

16. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

17. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in

quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e i suoi composti espressi come Ni	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

19. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA inerente la nuova configurazione aziendale della ditta Comec srl a seguito dell'inserimento di nuovi punti emissioni così denominati:

- E10 "Verniciatura" (da installare nel fabbricato adiacente a quello autorizzato);
- E11 - E12 Compressori
- E13 Raffreddatore taglio laser
- sostituzione della macchina taglio laser acciaio inox afferente all'emissione E9 e la modifica dell'emissione E8

Vista la documentazione previsionale di impatto acustico a firma dei TCA datata 01/08/2023 da cui si evince che :

- l'attività ed i ricettori individuati (bar-uffici e civile abitazione "R1") ricadono, secondo il Piano di classificazione acustica del Comune di Forlì in classe V (aree prevalentemente industriali) con limiti di immissione assoluti diurni di 70 dB(A) e notturni di 60 dB(A);
- l'attività è svolta in periodo diurno;
- sono state effettuate misurazioni acustiche cautelativamente a portoni aperti lungo il perimetro del sito produttivo al fine di caratterizzarlo acusticamente ed in seguito determinare lo scenario futuro di progetto;
- le sorgenti incidenti attuali risultano essere le seguenti :
 - S1: Sistema di abbattimento E4 - Laeq 71.5 dB(A)
 - S2: Lavorazioni con portone aperto lato SUD - EST - Laeq 71.5 dB(A)
 - S3: Lavorazioni con portone aperto lato NORD - EST ed emissione E8 - Laeq 73.5 dB(A) con fattore correttivo tonale rilevata 76,5 dB(A)
 - Compressori E11 ed E12 e Sorgente E3 non valutate in quanto interne all'azienda e ricomprese pertanto nella caratterizzazione del clima acustico
 - Sorgente S4 : motore aspirazione impianto verniciatura - tale contributo risulta, all'atto delle verifiche, ininfluenza rispetto ai ricettori menzionati
- i risultati delle simulazioni ottenute tramite i dati misurati, hanno evidenziato per il periodo diurno (periodo di funzionamento dell'attività) sia il rispetto dei limiti assoluti di immissione, sia il rispetto dei limiti differenziali relativamente al ricettore R1 (civile abitazione) e verso le altre attività (uffici, Bar);

Visto il parere di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì prot.gen. n. 154973 del 05/12/2023;

Visto il nulla osta art. 8 c.6 L.447/95 allegato B dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina n. 2910 del 21/10/2015, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/10/2015 prot. n. 92603, successivamente aggiornata con determina di Arpae n. DETAMB-2018-3773 del 20/07/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 07/08/2018 prot. n.69510 e con determina n. DET-AMB-2018-5938 del 16/11/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 28/11/2018 prot. n. 103177, per lo stabilimento di fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture sito nel Comune di Forlì, Via Bellenghi n. 9.

Atteso che, a seguito della modifica, necessita un aggiornamento del nulla-osta acustico con particolare riferimento all'impatto acustico prodotto dall'insieme dell'attività lavorativa aziendale;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì nel tempo di riferimento diurno e notturno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.